

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2026, n. 16-2638

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino promosso da privato avverso l'avviso di intimazione 2026000006395 50302202600016762000 notificato il 18/02/2026 in materia di tasse automobilistiche.



Seduta N° 163

Adunanza 29 MAGGIO 2026

Il giorno 29 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 13:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Gian Luca VIGNALE

DGR 16-2638/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino promosso da privato avverso l'avviso di intimazione 2026000006395 50302202600016762000 notificato il 18/02/2026 in materia di tasse automobilistiche.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 56 comma 2 lettera e) dello Statuto la Giunta delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'articolo 16, comma 2, lett. l) della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa provvedano alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

l'articolo 17, comma 3, lettera k) della citata legge regionale 23/2008 stabilisce che spetta ai dirigenti la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l'articolo 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. prevede che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Vista la legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003 "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche".

Preso atto del ricorso presentato avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino avverso l'avviso di intimazione 2026000006395 50302202600016762000 notificato il 18/02/2026, avente ad oggetto tasse automobilistiche dovute nell'anno 2016 e relative sanzioni, interessi e

accessori; pervenuto tramite PEC il 17/04/2026, registrato al protocollo il 20/04/2026 con il n. 00021955/2026, dal contribuente *omissisc.f. omissis*.

Dato atto che il dirigente del settore regionale “Politiche Fiscali e contenzioso Amministrativo” della Direzione “Risorse Finanziarie e Patrimonio”, valutate le richieste avanzate nel citato ricorso e ritenute infondate, ritiene opportuna la costituzione nel predetto giudizio.

Ritenuto pertanto di resistere nel suddetto giudizio, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera k) della citata legge regionale 23/2008, attraverso il patrocinio della dott.sa Iole Immordino, della dott.sa Sabina Garetto e della dott.sa Elena Caccia, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell’art. 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l’attività di patrocinio è svolta da funzionari - ai sensi dell’art. 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011-dipendenti della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 -8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, attraverso il patrocinio delle dottoresse Iole Immordino, Sabina Garetto ed Elena Caccia del settore regionale “Politiche Fiscali e contenzioso Amministrativo” della Direzione “Risorse Finanziarie e Patrimonio”, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell’art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i., a tal fine eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale all'indirizzo PEC politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it;

2. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.